



## *Il Prefetto della Provincia di Treviso*

Fasc. 1034/2026 Area III

**VISTA** l'istanza pervenuta in data 23/03/2026, assunta al prot. n. 26229/26, con la quale R.C.S. Sport S.p.A. con sede in Milano Via Rizzoli 8, nella persona dell'Amministratore delegato, ha richiesto la sospensione del traffico veicolare in occasione dello svolgimento della competizione ciclistica denominata **"109° Giro d'Italia - Corsa ciclistica internazionale per professionisti - 18<sup>a</sup> tappa Fai della Paganella - Pieve di Soligo"**, che si svolgerà nel giorno **28 maggio 2026**, secondo le modalità fissate nel programma allegato, il quale costituisce parte integrante del presente provvedimento e che interesserà la Provincia di Treviso;

**CONSTATATO** che la 18<sup>a</sup> tappa partirà da Fai della Paganella, provincia di Trento, alle **ore 13.15** ed entrerà nella Provincia di Treviso alle **ore 16.14, 16.21, 16.29** attraversando i Comuni di Segusino, Valdobbiadene, Miane, Follina, Cison di Valmarino, Revine Lago, Tarzo, San Pietro di Feletto, Refrontolo con arrivo previsto a Pieve di Soligo, alle ore **17.07, 17.18 e 17.29**;

**VISTE** le conclusioni della riunione del Comitato Provinciale per l'Ordine e Sicurezza Pubblica, tenutasi presso questa Prefettura il giorno 13/05/2026, alla quale hanno partecipato i rappresentanti delle Forze di Polizia, dei Comuni interessati al passaggio della corsa e degli altri organismi coinvolti nel dispositivo di vigilanza e controllo;

**VISTO** il provvedimento prot. n. 378419 dell' 08/05/2026, con il quale la Regione Calabria, competente quale regione di partenza, ai sensi dell'art. 9 del Codice della Strada, a rilasciare l'autorizzazione per tutto il territorio nazionale, ha autorizzato lo svolgimento della competizione ciclistica internazionale a tappe denominata **"109° Giro d'Italia 2026"**;

**VISTA** la nota 316690 in data 24/04/2026 con la quale il Compartimento Polizia Stradale per la Lombardia, incaricato di predisporre il servizio di scorta, ha comunicato le modalità di effettuazione della scorta stessa;

**VISTO** il provvedimento prot. n. 7910 del 22/04/2026 con il quale Vi.Abilità S.R.L. Uni Personale Provincia di Vicenza ha rilasciato alla provincia di Belluno, quale provincia delegata dalla Regione Veneto, il nulla osta allo svolgimento della competizione;

**VISTA** la nota ad integrazione, pervenuta in data 22/04/2026, con la quale R.C.S. Sport S.p.A. ha comunicato lo svolgimento dell'evento collaterale denominato **"La Carovana del Giro d'Italia"** secondo gli orari e le relative soste indicati nella tabella di marcia allegata, convoglio composto da circa 40 veicoli (auto, furgoni e 1 truck) brandizzati, scortato da 6 moto e 2 macchine della Polizia Stradale e 4 moto-staffette dell'organizzazione, che anticiperanno di circa 1 ore e 30 minuti il passaggio dei corridori;

**VISTA** la nota n. 0122454 del 23/04/2026 con la quale la Sezione Polizia Stradale di Treviso ha rappresentato, con il sopralluogo eseguito, che non sono state riscontrate criticità lungo il percorso di gara;

**VISTA** la nota n. 7647 del 20/04/2026 con la quale Vi.Abilità S.R.L. Uni Personale Provincia di Vicenza ha comunicato che RCS Sport S.p.A. ha modificato il percorso di gara della 18<sup>a</sup> tappa Fai della Paganella - Pieve di Soligo, in seguito al diniego del Comune di Valbrenta (TN) a percorrere un tratto di viabilità comunale interdetto, per ragioni di sicurezza, al traffico veicolare e pedonale;

**VISTO** il provvedimento prot. n. 21730 del 14/04/2026, con il quale la Provincia di Treviso, acquisiti i pareri dei Comuni e degli altri Enti interessati, ha concesso alla provincia di Belluno, quale provincia delegata dalla Regione Veneto, il nulla osta al passaggio della carovana dei ciclisti lungo le strade di competenza ed alla chiusura dei relativi tratti di viabilità provinciale;



## *Il Prefetto della Provincia di Treviso*

Fasc. 1034/2026 Area III

---

**VISTA** la Legge della Regione Veneto 13 aprile 2001 n. 11, così come modificata dalla successiva Legge Regionale 1 agosto 2003, n. 16, ai sensi della quale l'autorizzazione di cui al citato art. 9 del C.d.S. per lo svolgimento delle gare atletiche, ciclistiche, con animali o con veicoli a trazione animale nonché di quelle con veicoli a motore è rilasciata dal Comune nel cui territorio ha luogo la partenza, qualora le gare si svolgano unicamente su strade comunali, e dalla Provincia nel cui territorio ha luogo la partenza, in tutti gli altri casi;

**VISTE** le direttive impartite dal Ministero dell'Interno con la Circolare prot. n. 300/A/10164/19/116/1/1 del 27/11/2019;

**VISTA** la circolare del Ministero dell'Interno - Dipartimento di Pubblica Sicurezza prot. n. 300/A/6989/20/116/1/1 del 29 settembre 2020 con la quale si specificano le competenze in ordine all'emissione dei decreti di sospensione temporanea della circolazione;

**VISTA** la circolare del Ministero dell'Interno prot. n. 300/A/3572/21/116/1 del 20/04/2021 recante autorizzazioni per le competizioni ciclistiche su strada ex art. 9 del Codice della strada, nonché la circolare prot. n. 300/Strad/1/0000014029.U/2025 dell' 08/05/2025 in materia di semplificazione delle procedure per il rilascio della autorizzazioni per le competizioni sportive su strada ;

**RITENUTO** opportuno, a tutela della sicurezza della circolazione stradale, ai sensi del comma 7 bis dell'art. 9 del D.Lgs. 30/04/1992 n. 285 "Nuovo codice della strada" e successive modificazioni ed integrazioni, di dover disporre la sospensione temporanea del traffico veicolare lungo le strade interessate dal percorso di gara *limitatamente* a quelle ricadenti nel territorio di questa Prefettura;

**VISTO** l'art. 9 comma 7 bis del D.Lgs. 30/04/1992 n. 285 e successive modificazioni;

**VISTI** gli artt. 6 e 7 del D.Lgs. 30/04/1992 n. 285 e successive modificazioni ed integrazioni;

### **ORDINA**

la *sospensione temporanea* del traffico veicolare, in entrambi i sensi di marcia, lungo i tratti di strada interessati dalla competizione *ricadenti nel territorio di competenza di questa Prefettura*

per il **giorno 28 maggio 2026,**

**a partire da 2 ore e 30 minuti** prima del transito più veloce secondo le modalità orarie indicate nell'allegato programma, al fine di consentire il transito della carovana pubblicitaria e dei ciclisti professionisti, e **fino a cessate esigenze**, a condizione che vengano puntualmente rispettate le prescrizioni contenute nella citata Autorizzazione della Regione Calabria e nei provvedimenti degli enti e degli organi interessati richiamati in premessa o comunque rilasciati dalle competenti amministrazioni.

Il passaggio dei partecipanti dovrà essere delimitato dai cartelli di INIZIO GARA e FINE GARA, di cui all'art. 360 del Regolamento di esecuzione del CdS.

Durante il periodo di chiusura temporanea della circolazione:

- è fatto divieto a tutti i veicoli d'immettersi nel percorso interessato al transito dei concorrenti;
- è fatto obbligo a tutti i veicoli provenienti da vie o aree che intersecano o s'immettono sul percorso interessato alla manifestazione di arrestarsi prima di impegnare detto percorso rispettando le segnalazioni manuali o luminose degli organi preposti alla vigilanza o del personale dell'organizzazione, ove presenti;



## *Il Prefetto della Provincia di Treviso*

*Fasc. 1034/2026 Area III*

- è fatto obbligo ai conducenti di veicoli ed ai pedoni di non attraversare i tratti di strada interessati dalla manifestazione.

Ferma restando la necessità di adottare tutte le cautele necessarie ad evitare pericoli per i concorrenti, i divieti e gli obblighi sopraindicati non si applicano ai veicoli adibiti ai servizi di polizia, antincendio e pronto soccorso, nonché quelli specificatamente autorizzati dall'organizzazione o dagli organi di polizia preposti alla vigilanza.

### **DISPONE**

altresì che:

- gli organi di polizia stradale di cui all'art. 12 del D. Lgs. 30/04/1992, n. 285, sono incaricati dell'esecuzione della presente ordinanza e della verifica del rispetto delle prescrizioni imposte, nonché di quelle previste dall'autorizzazione n. 262 del 09/05/2025 della Regione Calabria e dei nulla osta allo svolgimento della gara rilasciati dagli Enti interessati;
- gli organi di polizia stradale incaricati dell'esecuzione del presente provvedimento sono altresì autorizzati ad adottare di propria iniziativa, quando siano necessari ed opportuni, eventuali provvedimenti di deroga, anche anticipatori delle chiusure sopra disposte, qualora essi si rendano necessari per particolari esigenze della circolazione stradale in relazione allo stato della viabilità, al volume del traffico e ad ogni altro pregiudizievole fenomeno;
- la carovana ciclistica dovrà essere scortata dagli organi di polizia stradale di cui all'art. 12 del D. Lgs. 30/04/1992, n. 285, ovvero, in mancanza o a supporto di questi, dovrà essere opportunamente segnalata a cura del personale dell'organizzazione munito di idonei segni di riconoscimento;
- l'organizzazione ed i Comuni interessati dal transito vorranno predisporre un idoneo servizio e, ove necessario, una specifica segnaletica apposta su idonei manufatti da posizionare in corrispondenza delle intersezioni stradali interessate al transito della corsa, in modo che tutti gli utenti della strada siano resi edotti della sospensione temporanea della circolazione;
- gli organi di polizia preposti alla vigilanza e alla tutela delle strade percorse o attraversate cureranno l'intensificazione della vigilanza sui tratti di strada interessati alla manifestazione;
- a cura dei Comuni interessati dal transito il traffico veicolare dovrà essere deviato su percorsi alternativi appositamente individuati.

Conformemente alle prescrizioni di cui all'autorizzazione della Regione Calabria ed ai nulla osta degli Enti interessati, gli organizzatori della manifestazione dovranno curare la *massima pubblicità* delle disposizioni di cui alla presente ordinanza avvalendosi di comunicati sui mezzi di informazione, nonché di strumenti di diffusione fonica.

Avverso il presente provvedimento è possibile proporre ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto entro sessanta giorni.

Treviso, *data del protocollo*

**IL PREFETTO**  
(*Sidoti*)

Contatti:

Paolo Bellino Direttore responsabile - Stefano Allocchio Direttore Corsa di R.C.S. Sport S.p.a. - 3356971197

Comm. C. Dott. Alessandro Rossi - Direttore servizio di scorta Polizia Stradale 3339120187

Dir. Sup. Dott.ssa Maria Pia Rossi - Funzionario di coordinamento e collegamento con l'Organizzazione e Servizi di Polizia Stradale - 3346902315



# *Il Prefetto della Provincia di Treviso*

Fasc. 1034/2026 Area III

Sost. C.C. Marco Raffa Responsabile carovana pubblicitaria

---

Piazza dei Signori 22 – 31100 Treviso - Tel. 0422 592411  
E-mail [protocollo.prestv@pec.interno.it](mailto:protocollo.prestv@pec.interno.it) - [maria.priano@interno.it](mailto:maria.priano@interno.it)  
IL DIRIGENTE Dott. Gianluca da Rold